

Oggetti in metallo prezioso

La presente scheda, è indirizzato sia ai commercianti di materie prime e semilavorati quanto agli importatori, grossisti e commercianti di oggetti finiti.

La normativa nazionale di riferimento è il **Decreto Legislativo 251 /1999 ed il DPR 150/2002.**

Definizioni:

metalli preziosi:

sono considerati “**metalli preziosi**” esclusivamente: **oro, argento, platino, palladio;**

materie prime

agli effetti della vigente normativa sono considerate “materie prime” i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle varie forme ottenute per fusione (pani, verghe, granuli ecc.), per laminazione o trafilatura (lastre, barre, fili ecc.), le polveri e quei semilavorati che, pur non essendo diretti ad una funzione specifica, sono destinati a far parte di oggetti compositi;

marchio d’identificazione per metalli preziosi

è rappresentato da un’impronta poligonale racchiudente una stella, un numero e sigla di provincia. Numero e sigla della provincia individuano il produttore o chi cura l’immissione in commercio della materia prima o dell’oggetto in metallo prezioso;

titolo di un oggetto in metallo prezioso

valore numerico, espresso in millesimi, che rappresenta la quantità di metallo prezioso “puro” contenuto in una quantità (peso) unitaria della lega costituente l’oggetto in esame. La Legge fissa, per i vari metalli preziosi, i valori dei titoli legali. Tranne alcune eccezioni, che riguardano i lavori in platino e palladio, non sono ammesse tolleranze in meno;

impronta del titolo

l’impronta del titolo, obbligatoria per tutti gli oggetti in metalli preziosi, è costituita da una figura geometrica “normalizzata in forma e dimensioni” racchiudente il valore numerico del titolo.

ADEMPIMENTI

I) Commercianti di materie prime e semilavorati.

Per le materie prime c’è l’obbligo dell’apposizione del marchio d’identificazione e del titolo?

L’obbligo dell’apposizione del marchio d’identificazione e del titolo sussiste anche per le materie prime; la marchiatura deve essere apposta prima della loro messa in commercio. Qualora l’acquirente ne faccia espressa richiesta i semilavorati possono essere venduti privi del marchio e del titolo purché contenuti in involucri sigillati, tali da non poter essere manomessi, riportanti le predette indicazioni.

Quali sono i valori dei “titoli” fissati per legge?

Il Decreto Legislativo 251/99 fissa i titoli legali nei seguenti valori espressi in millesimi: **Oro 750, 585, 375; Argento 925, 800; Platino 950, 900, 850; Palladio 950, 500**; le materie prime possono comunque essere prodotte e commercializzate a qualsiasi titolo.

Quali impronte dei titoli utilizzare per le materie prime?

qualora il titolo della materia prima corrisponda esattamente ad uno dei titoli legali, debbono essere utilizzate impronte normalizzate mentre in tutti gli altri casi il valore corrispondente al titolo reale si appone utilizzando impronte non normalizzate. In questo caso i millesimi e decimi di millesimo di metallo fine sono preceduti dal simbolo chimico del metallo (Au, Ag, Pt, Pd) e seguiti dal segno ‰; la cifra può anche essere indicata sotto forma di frazione con denominatore 1000 (es.: Au 730,8 ‰, Au 730,8/1000). In ogni caso l'indicazione del titolo deve sempre essere accompagnata dal marchio d'identificazione.

Nel caso le materie prime, per la loro struttura o dimensione, non possano essere bollate?

qualora le materie prime a causa della loro struttura non consentano la marchiatura diretta, **debbono essere poste in vendita in involucri chiusi e sigillati** in modo tale che non possano essere manomessi. Le indicazioni del titolo e del marchio d'identificazione debbono in questo caso essere apposte sul **sigillo di chiusura (garanzia)** ovvero riportate a caratteri indelebili sull'involucro stesso.

Quale documentazione deve accompagnare gl'involucri sigillati ?

Il venditore è tenuto a corredare l'involucro sigillato con un documento (fattura, certificato di garanzia, documento di trasporto) in cui siano indicati, oltre alla propria ragione sociale ed indirizzo, la specifica merceologica, la quantità ed il titolo dei semilavorati contenuti nell'involucro.

II) Importatori.

Quali requisiti deve avere un oggetto in metallo prezioso per poter essere importato e messo in commercio?

Gli oggetti di provenienza da paesi che non facciano parte dello Spazio Economico Europeo devono essere a titolo legale, riportare l'indicazione in millesimi ed il marchio di responsabilità del fabbricante estero nonché il marchio d'identificazione dell'importatore. Nel caso di oggetti prodotti nei paesi dello Spazio Economico Europeo o nei paesi con i quali ci sia un rapporto di reciprocità non è fatto obbligo l'apposizione del marchio d'identificazione dell'importatore ma debbono essere presenti i marchi legali del paese di provenienza.

III) Commercianti all'ingrosso ed al dettaglio

Quali requisiti deve avere un oggetto in metallo prezioso per poter essere messo in commercio?

Gli oggetti in metallo prezioso debbono essere a **titolo legale** e portare impresso il titolo in millesimi ed il marchio d'identificazione del produttore o di chi ne cura l'immissione in mercato. Anche gli oggetti d'importazione debbono essere a titolo legale, riportare impresso l'indicazione del titolo in millesimi, il marchio d'identificazione dell'importatore ed il marchio di responsabilità del fabbricante estero. Non è fatto obbligo l'apposizione del marchio d'identificazione

dell'importatore per gli oggetti prodotti nei paesi dello Spazio Economico Europeo o con i quali ci sia un accordo di reciprocità, in questo caso è necessario che siano presenti i marchi legali del paese di provenienza.

Oggetti prodotti in Italia per l'esportazione possono essere venduti anche nel territorio della Repubblica?

Gli oggetti prodotti per l'esportazione possono essere venduti anche in Italia purché conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni di Legge. Debbono pertanto essere cancellati marchi ed impronte diverse da quelle legali ed apposti il marchio d'identificazione e titolo legale .

Possono essere venduti oggetti a basso titolo?

Gli oggetti in metallo prezioso il cui titolo reale sia inferiore al più basso dei titoli legali, fissati per la lega di quel metallo, **possono essere venduti come oggetti in metallo comune** e pertanto non debbono riportare né marchio né impronta di titolo.

Quali sono i compiti dei commercianti all'ingrosso e dei rivenditori di oggetti in metalli preziosi?

I commercianti all'ingrosso ed i rivenditori di oggetti in metalli preziosi hanno l'obbligo di controllare, all'atto dell'acquisto, la rispondenza degli articoli con quanto riportato nei documenti di accompagnamento, accertando la presenza e la perfetta leggibilità dei marchi d'identificazione e del titolo. E' da evidenziare il fatto che è vietato ai commercianti vendere o detenere per la vendita oggetti in metallo prezioso privi del marchio d'identificazione e del titolo ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali.

Esistono tipologie di oggetti non soggetti all'obbligo del marchio d'identificazione e del titolo?

gli oggetti di peso inferiore al grammo, i semilavorati ed i lavori per odontoiatria o per l'industria, gli oggetti usati, gli oggetti di antiquariato, le monete e gli oggetti prodotti dalla Zecca non sono soggetti all'obbligo del marchio d'identificazione e del titolo.

Come debbono essere venduti gli oggetti non soggetti all'obbligo del marchio d'identificazione e del titolo?

Gli oggetti di peso inferiore al grammo debbono essere venduti in involucri sigillati. I dettaglianti debbono conservare, sino ad esaurimento della merce, la documentazione, i sigilli e l'involucro con cui sono stati loro forniti dal produttore od importatore. Gli altri oggetti, ad esclusione delle monete e degli oggetti prodotti dalla Zecca, debbono essere accompagnati da idonea documentazione o certificazione comprovante la provenienza ed attestante il titolo reale dell'oggetto o delle sue parti in metallo prezioso.